

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia ispira il sistema integrato dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale per costruire comunità solidali.

TITOLO I

Il sistema integrato dei servizi sociali

Art. 2

Principi generali.

1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla *legge 22 maggio 1978, n. 194* (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;

c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;

d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socio-assistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;

e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;

f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone diversamente abili e non autosufficienti;

g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;

i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;

j) sussidiarietà.

2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai seguenti principi:

a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale;

b) efficienza, efficacia ed economicità;

c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;

d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili;

e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;

f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 29

Politiche abitative.

1. La Regione, anche al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno per gli affitti, con il sostegno all'acquisto di un'abitazione, con gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e affianca i Comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.

2. Al fine di sostenere il diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi la Regione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo globale socio-assistenziale, secondo quanto previsto e nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9, a integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche abitative.

Puglia

L.R. 20-5-2014 n. 22

Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore.

Pubblicata nel B.U. Puglia 26 maggio 2014, n. 66.

L.R. 20 maggio 2014, n. 22 ⁽¹⁾.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 maggio 2014, n. 66.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, modificato dall'*articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose.

2. L'edilizia residenziale pubblica comprende gli interventi di edilizia sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli.

3. L'edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di "alloggio sociale" quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi degli

articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea; essa include alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto da parte delle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato.

4. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale assicurando il rispetto dei seguenti principi generali:

a. salvaguardia della coesione sociale e del diritto all'abitare per le persone e i nuclei familiari svantaggiati, garantendo adeguata risposta ai fabbisogni abitativi da questi espressi attraverso l'incremento e la qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nonché il sostegno a titoli di godimento e tipi di intervento offerti in misura insufficiente dal mercato;

b. integrazione sociale e funzionale dello spazio abitabile per evitare l'insorgenza di fenomeni di esclusione e ghettizzazione e favorire la creazione o il rafforzamento del senso di appartenenza al luogo e la cura degli spazi abitati, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e autorecupero;

c. sussidiarietà, mediante la concertazione delle decisioni tra i diversi soggetti istituzionali e sociali interessati;

d. trasparenza amministrativa mediante la partecipazione attiva degli abitanti, a livello individuale o associato, alla formazione delle decisioni;

e. efficacia, efficienza ed economicità degli interventi, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'uso di strumenti di controllo e valutazione dei risultati;

f. coordinamento con altre politiche pubbliche, soprattutto urbanistiche, territoriali, ambientali e per l'inclusione sociale, la salute, il diritto allo studio, il lavoro e l'immigrazione;

g. coordinamento con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, privilegiando il recupero edilizio e la riqualificazione urbana rispetto alla nuova costruzione in aree di espansione e promuovendo il risparmio nell'uso delle risorse naturali, lo sviluppo di soluzioni abitative caratterizzate da elevati standard di accessibilità e dotazione di verde e servizi, l'utilizzo di tipologie, tecniche, materiali e forme di gestione orientati alla tutela dell'ambiente e della salute;

h. contenimento dei costi di costruzione e gestione, garantendo comunque il miglioramento della qualità e vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e autorecupero, di soluzioni innovative e pratiche sperimentali, di misure di qualificazione degli operatori pubblici e privati.

5. La presente legge, attraverso l'omogeneo esercizio delle funzioni, la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'integrazione di fonti di finanziamento diverse, pubbliche e private, persegue altresì il fine di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità delle attività degli enti operanti nel settore.

CAPO II

Funzioni della regione e degli enti locali

Art. 2 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i poteri di vigilanza e controllo sulle attività degli enti operanti nel settore.

2. La Regione:

a. determina gli obiettivi e le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, adotta piani annuali o pluriennali e ne assicura l'attuazione mediante il controllo e la valutazione dei risultati;

b. concorre con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati, nonché con altri paesi comunitari, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale di interesse nazionale e internazionale;

c. coordina nel territorio regionale l'attività concernente l'edilizia residenziale pubblica e sociale di concerto con gli enti locali;

d. indirizza l'attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti;

e. determina le procedure di rilevazione dei fabbisogni abitativi;

f. determina le quote di risorse e interventi, suddivisi per ambiti territoriali in base alla popolazione, patrimonio di edilizia residenziale pubblica e alle condizioni socioeconomiche e abitative, stabilendo le diverse modalità di intervento;

g. definisce le tipologie e i requisiti oggettivi degli interventi, le forme di incentivazione nonché i soggetti destinatari dei fondi;

h. favorisce gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente;

i. stabilisce i limiti di costo, nonché i requisiti prestazionali e gli standard di qualità abitativa e di sostenibilità da rispettare nella realizzazione degli interventi;

j. concede ed eroga i contributi pubblici nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie di riferimento, regolamentando i flussi finanziari;

k. garantisce, attraverso l'istituto del "mutuo sociale", così come previsto dall'articolo 3, il diritto alla proprietà della casa a tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera p) del presente comma, prevedendo la costruzione di quartieri di nuova costruzione che devono rispondere a criteri di bio architettura tradizionale, a bassa densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli abitanti;

l. determina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i criteri generali per la fissazione dei relativi canoni di locazione e il sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

m. indirizza e coordina l'attività degli enti operanti nel settore e, a tal fine, emana direttive volte a garantire la coerenza delle scelte degli enti stessi alla programmazione regionale e il coordinamento delle attività, a indicare la destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio, a disciplinare l'eventuale alienazione di immobili, definendo tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente, nonché a svolgere un efficace esercizio della vigilanza e del controllo;

n. verifica l'efficacia dei programmi attuati e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

o. adotta i piani relativi alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata anche su proposta degli enti gestori;

p. fissa i limiti di reddito e determina i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale;

q. promuove e coordina iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;

r. promuove e coordina la formazione e la gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

s. promuove l'istituzione di agenzie per l'affitto, di norma intercomunali, finalizzate a favorire l'incontro fra domanda e offerta, il rispetto delle norme contrattuali e il contenimento dei prezzi degli alloggi in locazione, individuando, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale, gli enti gestori, le specifiche finalità e i soggetti destinatari, gli ambiti territoriali di intervento, le modalità organizzative e operative delle agenzie stesse;

t. individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

u. determina i tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e le quote di contributo in conto capitale;

v. determina i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie fruitori di contributi pubblici per quanto attiene al rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti dalla Regione per la realizzazione dei programmi, segnala ai competenti organi di vigilanza statale eventuali anomalie sulla gestione amministrativa e finanziaria, autorizza la cessione in proprietà del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà indivisa.

3. La Giunta regionale adotta ogni provvedimento necessario all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

Art. 3 *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni:

a. rilevare i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalare le situazioni di emergenza abitativa;

b. elaborare i Piani casa locali;

c. concorrere all'elaborazione dei piani e programmi regionali volti all'incremento, alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di intervento e assicurando la loro integrazione con le politiche comunali;

d. individuare, all'interno della loro pianificazione urbanistica, aree e immobili idonei all'insediamento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale secondo criteri di elevata qualità urbana ed edilizia e inclusione sociale;

e. provvedere all'individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi attraverso lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge, nonché all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti la concessione e la revoca dei contributi agli operatori stessi e alla gestione dei relativi flussi finanziari;

f. istituire e gestire le agenzie per l'affitto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);

g. provvedere, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, alla emanazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, alla formazione e approvazione dei correlati elenchi provvisori e all'assegnazione degli alloggi, nonché agli atti di annullamento e decadenza dalla assegnazione e alle comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo; in caso di grave ritardo nella attuazione di una o più fasi del procedimento

di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell'adozione e nella esecuzione dei provvedimenti di annullamento e decadenza dalla assegnazione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad affidare gli adempimenti all'agenzia competente per territorio ponendo i relativi oneri a carico dell'inadempiente;

h. promuovere, d'intesa con gli enti gestori, i piani di mobilità degli assegnatari e provvedere a garantirne l'attuazione;

i. promuovere, d'intesa con gli enti gestori, specifici interventi finalizzati a garantire l'accessibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli utenti con disabilità;

j. gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ed esercitare le funzioni amministrative in materia;

k. elaborare i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;

l. accertare il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale;

m. esprimere parere sui programmi di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata proposti dagli enti proprietari diversi dai comuni e sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

n. curare la formazione e la gestione dell'anagrafe locale dell'utenza.

CAPO III

Programmazione regionale

Art. 4 *Piano casa.*

1. La Regione programma gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale attraverso Piani casa pluriennali approvati dalla Giunta regionale sulla base del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle proposte comunali e avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA), di cui all'articolo 5.

2. Il Piano casa stabilisce:

a. gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati;

b. le linee di intervento e gli strumenti atti al conseguimento degli obiettivi;

c. le risorse finanziarie, di fonte statale, regionale, comunitaria e di altri soggetti pubblici e privati disponibili e mobilitabili e i criteri di ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tipi di intervento;

d. la quota di risorse finanziarie eventualmente riservata a particolari categorie di beneficiari e a interventi di carattere sperimentale;

e. i modi e tempi di attuazione degli interventi;

f. le procedure di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano.

3. Il Piano casa definisce obiettivi e priorità distinguendo, in particolare, i fabbisogni derivanti da situazioni di:

- a. disagio estremo: esclusione abitativa in senso stretto, legata alla condizione di senza dimora, di gravissima indigenza e di altre forme di disagio;
- b. disagio grave: legato a condizioni di sovraffollamento, coabitazione, inadeguatezza dell'alloggio, tali da non garantire condizioni abitative salubri, sicure e dignitose;
- c. emergenza abitativa: circostanze critiche che richiedono l'uso di alloggi impropri o strutture temporanee;
- d. vulnerabilità abitativa: legata alla minaccia di perdita dell'alloggio con conseguente peggioramento delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più basse del disagio abitativo, in mancanza di adeguati strumenti di supporto e di orientamento;
- e. rischio abitativo: legato a condizioni economiche che, sebbene non di povertà, non consentono l'accesso o rendono rischiosa la permanenza in un alloggio salubre, sicuro e dignitoso in mancanza di misure di sostegno.

4. I Comuni approvano Piani casa locali aventi i medesimi obiettivi e contenuti, dettagliati alla scala comunale o intercomunale, del Piano casa regionale, favorendo la più ampia partecipazione sociale e coinvolgendo le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5 ORCA.

1. L'ORCA, istituito con l'*articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia)*, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale di cui all'*articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)*, e incardinato presso il Servizio politiche abitative regionale, costituisce supporto conoscitivo e propositivo per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione delle politiche abitative nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.

2. In coerenza con i principi di sussidiarietà e il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, l'ORCA opera in stretta relazione con gli enti locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, nonché con le associazioni di categoria e altri operatori pubblici, privati e associazioni no-profit, assolvendo a funzioni di raccolta e diffusione di conoscenze e proposte.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, l'Osservatorio è supportato da un organismo partenariale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con provvedimento della Giunta regionale e nel quale sono comunque compresi le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari, l'ANCI e gli enti gestori.

4. L'ORCA provvede in particolare a:

- a. acquisizione e raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle espresse dalle categorie sociali più deboli;
- b. valutazione di coerenza fra fabbisogni abitativi e proposte di intervento elaborate dagli enti locali e da altri soggetti, pubblici, privati e no-profit attivi nel

settore;

c. monitoraggio e valutazione dell'attuazione di piani e programmi riguardanti l'edilizia residenziale pubblica;

d. diffusione di dati e analisi, anche al fine di promuovere lo scambio e l'integrazione di conoscenze sulle politiche abitative e sui programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali;

e. formulazione di proposte ed espressione di pareri in merito a linee di intervento, obiettivi e modalità attuative della programmazione regionale;

f. definizione di categorie sociali, tipi d'intervento e ambiti territoriali cui destinare i finanziamenti;

g. definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale;

h. determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché dei relativi canoni e della valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

i. istituzione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici;

j. definizione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale;

k. individuazione delle modalità di gestione dei sostegni finanziari per l'accesso all'abitazione in favore dei soggetti meno abbienti.

5. I piani annuali e pluriennali di attività delle Agenzie, nonché la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente di cui all'articolo 9, comma 1, sono sottoposti al parere dell'organismo partenariale di cui al comma 3 del presente articolo, che è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. Decorso inutilmente il termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

6. La Giunta regionale fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi da parte dei comuni, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2 e di enti di area vasta e definendo modi e tempi per la trasmissione all'Osservatorio delle relative informazioni.

7. Gli enti regionali operanti nel settore concorrono all'individuazione dei fabbisogni mediante la trasmissione di informazioni sull'utenza che occupa gli alloggi in proprietà e gestione e sullo stato manutentivo degli stessi. I comuni e i detti enti regionali forniscono all'Osservatorio i dati sul patrimonio immobiliare gestito e sull'attuazione dei propri programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

8. Per assicurare l'integrazione delle informazioni prodotte dai diversi soggetti operanti nel campo delle politiche abitative, la Regione definisce metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei da rispettarsi nella trasmissione dei dati all'Osservatorio.

9. Tutti i soggetti pubblici o privati hanno garanzia di accesso alle informazioni raccolte dall'Osservatorio, contribuendo ad alimentarlo qualora in possesso di informazioni utili.

CAPO IV

Agenzie regionali per la casa e l'abitare (Arca)

Art. 6 *Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa e l'abitare.*

1. Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA).
 2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 1.
 3. Le Agenzie svolgono le funzioni tecnicoamministrative relative all'edilizia residenziale pubblica e sociale e subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli ex IACP.
 4. Ciascuna Agenzia è identificata dalle seguenti denominazioni:
 - a. ARCA PUGLIA CENTRALE (già IACP di Bari);
 - b. ARCA NORD SALENTO (già IACP di Brindisi);
 - c. ARCA JONICA (già IACP di Taranto);
 - d. ARCA CAPITANATA (già IACP di Foggia);
 - e. ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce).
 5. Le Agenzie hanno sede e competenza nei territori ove sono già insediati e operanti gli ex IACP. Possono operare in altri territori d'intesa con le altre agenzie territorialmente competenti e nel territorio di paesi comunitari nell'ambito di programmi internazionali.
 6. Per garantire i servizi fondamentali di frontoffice agli assegnatari della provincia BAT, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARCA Puglia centrale istituisce, utilizzando personale dello stesso ente, eventualmente coadiuvato da personale della provincia BAT, un ufficio operativo distaccato presso una sede messa a disposizione da un ente locale in uno dei capoluoghi di provincia.
-

Art. 7 *Funzioni e attività delle Agenzie.*

1. Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, svolgendo le seguenti attività:
 - a. gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti pubblici, favorendo l'autogestione dei servizi da parte dell'utenza;
 - b. interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
 - c. gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone e delle famiglie;

d. prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi in locazione.

2. Le Agenzie agiscono altresì come operatori pubblici nel campo dell'edilizia e dei piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, svolgendo le seguenti attività:

a. progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e infrastrutturazione, sia in esecuzione di piani e programmi regionali, sia in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni, privati;

b. predisposizione, anche con i comuni e altri soggetti interessati, di piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati;

c. progettazione e attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera b) anche per incarico di soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni, società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti l'edilizia, nel rispetto delle norme vigenti;

d. progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri soggetti pubblici e privati, di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a innalzare la qualità e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche e architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, soprattutto orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell'abitare;

e. promozione e offerta di alloggi in locazione temporanea o permanente;

f. gestione del patrimonio in proprietà e di quello eventualmente affidato da enti, associazioni, privati, in forme e modalità che garantiscano qualità, efficienza ed economicità del servizio;

g. partecipazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dai commi precedenti e previa autorizzazione della Giunta regionale, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo, nonché a fondi immobiliari, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile.

Art. 8 *Organi delle Agenzie.*

1. Sono organi delle Agenzie:

a. l'Amministratore unico;

b. Il Collegio dei sindaci.

Art. 9 *L'Amministratore unico.*

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare:

a. adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito

territoriale di competenza dell'agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale;

b. determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia, le linee di indirizzo generale dell'Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;

c. approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;

d. delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;

e. nomina il Direttore dell'Agenzia;

f. adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e all'indirizzo dell'attività della dirigenza dell'Agenzia.

2. L'Amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva pubblica.

3. L'Amministratore unico garantisce impegno esclusivo a favore dell'ente al quale è preposto. L'incarico quinquennale è rinnovabile per un solo ulteriore mandato e non può comunque protrarsi oltre l'età pensionabile ⁽²⁾.

4. Il Presidente della Giunta regionale dispone la risoluzione, previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni, per accertare gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti o per gravi irregolarità nella gestione o per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali, nonché nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità.

5. All'Amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione omnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale sulla base della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Puglia e comunque non cumulabili con altre pubbliche indennità.

(2) Comma così modificato dall' art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

Art. 10 *Il Collegio dei sindaci.*

1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia. In particolare:

a. vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;

b. verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

- c. verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- d. esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- e. redige la relazione sul conto consuntivo;
- f. vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
- g. trasmette all'Amministratore unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all'anno precedente;
- h. fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.

2. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. I componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati da un elenco stilato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia rivolto a soggetti iscritti all'albo dei Revisori dei Conti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)*. La Giunta regionale disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente.

4. I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

5. I componenti del collegio sindacale possono esercitare le proprie funzioni in un solo collegio sindacale dell'Agenzia. In caso di duplicazione, il sorteggiato deve scegliere la sua unica destinazione.

6. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal presidente del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Agenzia.

7. Il compenso dei Sindaci, a carico dell'ARCA, è fissato dalla Giunta regionale, all'atto della nomina, sulla base dei compensi stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di analoga classe demografica.

Art. 11 *Incompatibilità e durata degli organi.*

1. Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ARCA costituiscono causa di incompatibilità o di decadenza a carico dei componenti degli organi della stessa agenzia. Tali incarichi sono comunque incompatibili con:

- a. la posizione di dipendente dell'amministrazione regionale;
- b. la carica di componente di organi elettivi di livello europeo, nazionale, regionale o locale;
- c. la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- d. la pendenza di vertenze con gli ex IACP nonché le subentranti agenzie e con la Regione;
- e. l'esistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Agenzia in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza.

2. Per i componenti del Collegio dei sindaci, oltre a quanto previsto dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di decadenza e ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 12 *L'Organismo indipendente di valutazione (OIV).*

1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), senza nuovi e maggiori oneri finanziari a carico dell'Agenzia, ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)* e dell'*articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)*, esercita le attività di valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*, nonché di programmazione, valutazione e controllo di gestione dell'Agenzia.

2. L'OIV è nominato ai sensi del *D.Lgs. 150/2009*, sentita l'ANAC di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. 150/2009*, dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

3. L'OIV è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale, composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dall'ANAC ai sensi del punto 9 del comma 6 dell'*articolo 13 del D.Lgs. 150/2009*, e di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati dall'ANAC di cui all'*articolo 3 del D.Lgs. 150/2009*.

4. Ai sensi del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. 1/2011*, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di competenza con le predette organizzazioni,

ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

5. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia, una struttura tecnica permanente con funzioni di supporto all'attività dell'Organismo, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione, controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura tecnica assicura la necessaria multidisciplinarietà delle competenze. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 13 *Il Direttore.*

1. L'Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, nomina il Direttore scegliendolo tra i dirigenti apicali dell'Agenzia o, esclusivamente in mancanza di professionalità interne con idoneo profilo, di altri enti pubblici appartenenti al comparto Regioni ed enti locali, previo espletamento di procedura selettiva.

2. La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e all'esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli IACP o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni.

3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e in particolare:

a. coordina le attività delle strutture per conseguire gli obiettivi e le direttive dell'Amministratore unico e ne verifica costantemente l'attuazione quale responsabile delle attività della Agenzia;

b. formula proposte all'Amministratore unico in relazione al programma annuale e pluriennale di attività e in relazione a programmi o iniziative di competenza dell'Amministratore;

c. assicura efficienza, efficacia ed economicità della attività della Agenzia, sovrintendendo alla gestione delle risorse umane e finanziarie;

d. svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo stesso.

4. L'incarico del Direttore ha durata triennale e il trattamento giuridico ed economico è disciplinato dal CCNL Regioni e Autonomie locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi.

Art. 14 *Disciplina delle funzioni e dell'assetto organizzativo.*

1. Le funzioni e l'assetto organizzativo delle Agenzie sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

2. Lo statuto è adottato dall'Amministratore unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia,

entro novanta giorni dalla sua nomina ed è trasmesso, tramite l'Assessore competente, alla Giunta regionale, la quale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, provvede alla sua approvazione con unico provvedimento per tutte le agenzie regionali, apportando eventuali modifiche e integrazioni tese a coordinare l'ordinamento e il funzionamento delle agenzie.

3. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia in conformità alle disposizioni della presente legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le finalità, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture con distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, criteri generali di organizzazione e ordinamento finanziario e contabile e prevede la predisposizione di idonei regolamenti che l'Amministratore unico dovrà approvare entro sessanta giorni dalla data di approvazione regionale dello statuto.

4. Lo statuto prevede l'approvazione:

- a. del bilancio preventivo e consuntivo entro date fissate;
- b. di un programma annuale che, in conformità a indirizzi e direttive regionali, specifichi ciò che è necessario per la sua realizzazione, comprese le risorse finanziarie, contestualmente al bilancio di previsione da trasmettere alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente;
- c. di una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente, nella quale devono essere dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili;
- d. di ogni altra disposizione necessaria al buon funzionamento dell'agenzia.

5. I regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, definiscono:

- a. l'assetto organizzativo dell'agenzia, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- b. i criteri e le modalità del controllo di gestione;
- c. l'ordinamento finanziario e contabile;
- d. la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi;
- e. i rapporti di consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia.

6. Le agenzie costituiscono un Centro regionale di servizio per le agenzie (CReSA), che provvede al coordinamento di tutti i servizi anche al fine di uniformare le procedure e, in particolare:

- a. la determinazione e riscossione dei canoni di locazione e di riscatto;
- b. la gestione dell'anagrafe dell'utenza;
- c. la gestione dell'anagrafe degli appalti;
- d. la tenuta dell'inventario del patrimonio regionale.

7. Per iniziativa della Regione o delle singole agenzie il CReSA potrà provvedere alla gestione di altri servizi e allo svolgimento di attività progettuali e amministrative necessarie a migliorare l'assolvimento delle funzioni assegnate alle agenzie, previa approvazione da parte della Giunta regionale.

8. Il CReSA ha sede presso l'ARCA del capoluogo regionale, è costituito da dipendenti degli stessi enti ed è finanziato con i fondi delle singole agenzie in

quota proporzionale al numero degli alloggi gestiti, assicurando che i servizi prestati dal CReSA comportino una riduzione dei costi rispetto a quelli che l'assolvimento delle medesime attività da parte delle singole agenzie comporterebbe.

Art. 15 *Trasparenza gestionale e partecipazione dell'utenza.*

1. A garanzia di un corretto e trasparente rapporto con l'utenza, ogni agenzia, entro centoventi giorni dalla data del primo insediamento dell'Amministratore unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia stessa:

- a. adotta la carta dei servizi
- b. redige il bilancio sociale.

2. La carta dei servizi è finalizzata a:

- a. definire il rapporto tra l'agenzia e l'utenza mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri;
- b. promuovere e sostenere la partecipazione dell'utenza alla gestione e manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi;
- c. stabilire le forme di partecipazione dell'utenza alle attività dell'agenzia;
- d. garantire la comunicazione delle necessarie informazioni sia all'utenza sia alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze socio-istituzionali del territorio.

3. Il bilancio sociale, riferito all'anno solare precedente a quello in corso, è redatto entro cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio ed è formato da un documento di rendicontazione sociale capace di illustrare, con chiarezza, completezza e semplicità espositiva, gli obiettivi sociali perseguiti e i risultati raggiunti dall'agenzia, con particolare riguardo a:

- a. i servizi forniti all'utenza e le iniziative realizzate per migliorarne la qualità;
- b. l'impiego delle risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di intervento;
- c. la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato e la parte riveniente dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio;
- d. il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di alloggi messi a disposizione per fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio dell'anno solare e il numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre del medesimo anno;
- e. l'andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dall'assegnazione;
- f. le iniziative poste in essere per migliorare la capacità di ascolto dell'utenza e per garantire l'esercizio dei diritti d'informazione e partecipazione.

4. In coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per assicurare la partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, presso ciascuna agenzia è costituita una commissione inquilinato, con il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5. La commissione è composta da:

- a. l'Amministratore unico e il Direttore dell'agenzia o loro delegati;
- b. quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia;
- c. quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia;
- d. quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.

6. La commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'Amministratore unico e opera sulla base di un regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività approvato dalla commissione stessa.

Art. 16 *Vigilanza.*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività e sugli organi delle agenzie nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia e dalle leggi regionali.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore competente, può:

- a. autorizzare attività delle agenzie non incluse fra quelle di cui all'articolo 7;
- b. disporre ispezioni ed esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo tramite proprie strutture o nominando un commissario ad acta, in caso di grave ritardo nella adozione di atti obbligatori, con conseguenti spese e danni a carico dell'inadempiente;
- c. disporre la revoca dell'Amministratore unico in caso di valutazione negativa della gestione dell'agenzia, o per grave violazione di legge o per reiterata inosservanza delle direttive regionali o per grave disavanzo finanziario, provvedendo contestualmente a esercitare i poteri sostitutivi entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'atto di revoca;
- d. disporre la revoca di uno o più componenti del collegio sindacale in caso di gravi inadempienze;
- e. dichiarare la decadenza degli organi dell'agenzia in caso di sopravvenuta incompatibilità.

3. L'Assessorato regionale competente richiede atti e dati alle agenzie a fini conoscitivi e per verificarne l'attività svolta.

4. La Giunta regionale emana disposizioni volte a rendere più efficace l'esercizio della vigilanza, e in particolare per:

- a. garantire la conformità della gestione delle agenzie alla programmazione regionale;
- b. orientare la destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio;
- c. orientare il programma di alienazione degli immobili per garantire la valorizzazione del patrimonio e la tutela dell'utenza.

5. I regolamenti e i bilanci adottati dalle agenzie sono trasmessi all'Assessorato regionale competente.

Art. 17 *Fonti di finanziamento.*

1. Le agenzie provvedono alle attività di cui all'articolo 7 con i fondi rivenienti da:

- a. canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;
 - b. compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale o altri interventi costruttivi;
 - c. finanziamenti pubblici;
 - d. proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale;
 - e. ulteriori proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 7 ed entrate provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta regionale;
 - f. entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;
 - g. diritti amministrativi.
-

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 *Ufficio per la gestione stralcio.*

1. L'Amministratore unico costituisce, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, apposito Ufficio per la gestione stralcio composto dall'Amministratore unico, dal Direttore generale, dal Presidente del Collegio sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi aggiuntivi di funzionamento.
2. Entro novanta giorni, l'Ufficio per la gestione stralcio predispone la ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi, compresa la gestione speciale, e dei contenziosi legali in essere.
3. Qualora l'Ufficio per la gestione stralcio verifichi una situazione di squilibrio finanziario predispone, entro novanta giorni, un piano di risanamento da attuarsi mediante il contenimento delle spese e l'aumento delle entrate, attraverso un piano di vendita straordinario del patrimonio. Tale piano di risanamento viene predisposto di concerto con il dirigente del competente Servizio regionale.
4. Il piano di risanamento, di durata massima quinquennale, viene trasmesso immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale competente, per l'approvazione, anche con le modifiche, e per le determinazioni conseguenti.

5. L'Ufficio per la gestione stralcio trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del piano di risanamento.

5-bis. L'Ufficio per la gestione stralcio assume anche l'attività di Ufficio per la gestione liquidatoria, che viene equiparata a quella delle commissioni straordinarie per la liquidazione degli enti locali ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 67*, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Art. 19 *Personale dipendente degli IACP.*

1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti agenzie. Al personale e ai dirigenti si applica il trattamento giuridico ed economico in godimento e il CCNL "Regioni ed Autonomie locali" già previsto per i dipendenti degli IACP.

2. L'Amministratore unico dell'agenzia, dopo l'approvazione della prima dotazione organica dell'ente, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano o il regolamento per la gestione del personale. Qualora il piano riveli carenze di personale, l'Amministratore unico attiva prioritariamente le procedure di mobilità dalla Regione e da enti regionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Qualora il piano non preveda il completo utilizzo del personale in servizio presso l'ex IACP, si procede ai sensi dell'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*.

Art. 20 *Norme transitorie e disposizioni finali.*

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.

2. Alla data di insediamento dell'Amministratore unico delle agenzie, cessano dalle loro funzioni gli organi degli IACP ⁽⁴⁾.

3. Alla data del primo insediamento dell'amministratore unico delle agenzie, al fine di favorire la continuità amministrativa delle agenzie i direttori in carica interni all'amministrazione sono confermati per altri due anni, se hanno raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati nel periodo di svolgimento della funzione ⁽⁵⁾.

4. Sono abrogati:

a. *l'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000)*;

- b. *gli articoli 8, 9, 11 e 12 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica);*
- c. ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(4) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 1, lettera b), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

(5) Comma così sostituito dall' *art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016. Il testo precedente era così formulato: "3. In fase di prima applicazione della presente legge, al fine di favorire la continuità amministrativa delle agenzie, i direttori in carica interni all'amministrazione sono confermati se hanno raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati nel periodo di svolgimento della funzione.".

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 19-2-2016 n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2016, n. 7, S.O. 22 febbraio 2016, n. 12.

L.R. 19 febbraio 2016, n. 1 ⁽¹⁾.

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2016, n. 7, S.O. 22 febbraio 2016, n. 12.

Art. 25 *Coabitare sociale* ⁽¹¹⁾.

1. La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a fornire una risposta integrativa e differenziata al bisogno abitativo, di tutela dell'ambiente e di risparmio della spesa pubblica, promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell'abitare, in particolare, attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentono di ripartire i costi di gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare, rendendo possibile l'accesso alla casa anche in proprietà a persone normalmente escluse dal mercato.

2. Attesa la peculiarità e l'innovatività della funzione, i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

(11) Vedi, anche, il D.P.Reg. 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. e l' art. 38, comma 1, L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

Emilia-Romagna

L.R. 23-7-2014 n. 19

Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 225.

L.R. 23 luglio 2014, n. 19 ⁽¹⁾.

Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 225.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Principi, finalità e definizioni

Articolo 1 *Principi.*

1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene l'Economia Solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce nell'Economia Solidale un modello che:

a) promuove i beni comuni, assicurandone l'utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;

b) difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali;

- c) si fonda sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta;
- d) è finalizzato al perseguimento del "benvivere" di tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto delle persone;
- e) si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti;
- f) promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia;
- g) regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;
- h) promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le competenze e le abilità che da esso derivano.

3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:

- a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;
- b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;
- c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;
- d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili - sul piano sociale e ambientale - le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;
- e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socioeconomiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;
- f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
- g) "buona occupazione", per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;
- h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;
- i) "senso del limite (umano e naturale)", per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;
- j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini.

4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori:

- a) agricoltura contadina di prossimità;
- b) produzione agricola e agroalimentare biologica e biodinamica;
- c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
- d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
- e) commercio equo e solidale;

- f) servizi comunitari e di prossimità;
 - g) edilizia sostenibile e bioedilizia;
 - h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
 - i) finanza etica, mutualistica e solidale;
 - j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
 - k) riuso e riciclo di materiali e beni;
 - l) sistemi di scambio locale;
 - m) software libero;
 - n) turismo responsabile e sostenibile;
 - o) consumo critico e responsabile;
 - p) banche del tempo.
-

Articolo 2 *Finalità.*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna:

a) riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i Distretti di Economia Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici di cui all'articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte all'attuazione e alla diffusione dell'Economia Solidale;

b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge;

c) promuove i principi e le prassi dell'Economia Solidale di cui all'art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della presente legge.

Articolo 3 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "Rete di Economia Solidale (RES)", l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la Rete di Economia Solidale (RES).

b) "Distretto di Economia Solidale (DES)", il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro.

c) "Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)", i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente

agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

d) "Banche del Tempo", i soggetti associativi e/o le esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura;

e) "Commercio Equo e Solidale", l'attività svolta da quegli enti - non aventi scopo di lucro - che tramite esplicito richiamo nello Statuto hanno come scopo il praticare un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso l'offerta di migliori condizioni economiche ed assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, specialmente nel Sud del mondo, e che conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:

1) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair Trade Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) del 6 luglio 2006;

2) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale;

f) Agricoltura contadina di prossimità: l'attività condotta da piccole aziende agricole con una produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell'ambiente e della salute, con prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata.

g) "Prodotti da filiera corta", i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

h) "Beni comuni": beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità.

i) "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)", i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altre parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze.

j) "Abitare solidale": le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali.

k) "Finanza etica, mutualistica e solidale", l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

l) "Sistemi di scambio non monetario": insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.

TITOLO II

Sostegno all'economia solidale

Articolo 4 *Misure di sostegno.*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, adotta iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere:

a) lo sviluppo dell'Economia Solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in questo ambito;

b) il riconoscimento e l'applicazione dei "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata", come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera i);

c) la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell'Economia Solidale;

d) la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative;

e) la creazione di "Centri per l'Economia Solidale", anche mediante la concessione ai soggetti dell'Economia Solidale di spazi e locali a titolo non oneroso.

2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, ed in particolare:

a) nel settore agroalimentare:

1) incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità;

2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a "filiera corta", agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;

3) identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;

4) promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;

5) individuando nell'uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti

rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità.

b) nel settore dei servizi:

1) promuovendo e incentivando le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi realizzate e/o erogate dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, anche tramite accordi con le comunità locali;

2) promuovendo lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sul tempo come unità di misura, per lo sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità.

c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:

1) favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell'Economia Solidale di cui all'art. 2 lettera a) della presente legge;

2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni Comuni, così come definiti all'art. 3 lettera h) della presente legge, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1 della presente legge.

d) nel settore abitativo:

1) promuovendo la diffusione di una cultura dell'abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che costruisca relazioni, sia inclusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le istanze provenienti dal basso e che operi con processi trasparenti;

2) promuovendo la ricerca, l'analisi e la realizzazione di progetti per l'abitare solidale e per il welfare;

3) promuovendo la mappatura delle potenzialità territoriali per l'abitare solidale;

4) promuovendo l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all'art. 1 della presente legge;

5) promuovendo la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto urbano come strumenti propedeutici al territorio solidale;

6) promuovendo l'interazione tra i diversi soggetti della filiera dell'abitare;

7) promuovendo bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale;

8) promuovendo il coordinamento delle attività tecnicoamministrative regionali;

9) promuovendo il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell'abitare solidale;

10) promuovendo la diffusione dell'autocostruzione, dell'autorecupero, assistiti come prassi solidale e sostenibile;

11) sollecitando l'adeguamento della normativa inerente il governo del territorio e l'attività edilizia, alle politiche abitative che sostengono l'abitare solidale;

12) sollecitando l'individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale come declinato nei punti precedenti.

e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale:

1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;

2) realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera k); rifiutano la logica della

finanza speculativa, prevedendo da statuto o da delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione Istat, e sviluppino la totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi;

3) creando un Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto previsto al precedente punto 2), per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi ad esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per la sua attuazione;

4) promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari.

3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell'Economia Solidale, anche nelle loro forme organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione.

TITOLO III

Strumenti, procedure e valutazioni

Articolo 5 *Strumenti.*

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna:

a) convoca e organizza il "Forum Regionale dell'Economia Solidale", di cui al successivo articolo 6;

b) istituisce il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui al successivo articolo 7;

c) attiva l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia-Romagna" e il "Portale Web", di cui all'articolo 8.

Articolo 6 *Forum Regionale dell'Economia Solidale.*

1. Il "Forum Regionale dell'Economia Solidale" è uno strumento partecipativo finalizzato:

a) al dialogo, al confronto e all'elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell'Economia Solidale;

b) alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l'attuazione della presente legge;

c) alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale al "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui all'articolo 7, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.

2. Partecipano al Forum i soggetti dell'Economia Solidale, così come identificati all'art. 2 lettera a). L'accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale sono disciplinati dalla Giunta regionale mediante apposito atto.

2-bis. La partecipazione al "Forum regionale dell'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall' art. 11, comma 1, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13, comma 1, della medesima legge).

Articolo 7 *Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale.*

1. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è presieduto dalla Giunta ed è formato:

a) dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale dell'Economia Solidale di cui all'articolo 6;

b) dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell'ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.

2. La composizione e l'operatività del "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" sono disciplinate dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'Economia Solidale previsti dalla presente legge.

3-bis. La partecipazione al "Tavolo regionale permanente per l'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall' art. 11, comma 2, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13, comma 1, della medesima legge).

Articolo 8 *Osservatorio e Portale Web dell'Economia Solidale.*

1. Le attività di promozione e sostegno dell'Economia Solidale previste dalla presente legge sono oggetto di verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne

l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è costituito, quale organo consultivo della Regione, l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia-Romagna", al fine di predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell'Economia Solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da ISTAT e CNEL. La composizione dell'Osservatorio è disciplinata dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.

2. La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un "Portale Web dell'Economia Solidale", finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all'Economia Solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.

2-bis. La partecipazione allo "Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia-Romagna" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dall' art. 11, comma 3, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13, comma 1, della medesima legge).

Articolo 9 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
- b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
- c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Articolo 10 *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
